

FUSIONE TRA SOCIETÀ NON RESIDENTI E TRASFERIMENTO DI UNA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN UNA SOCIETÀ ITALIANA: CHIARIMENTI

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 294/2023

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello in esame, fornisce chiarimenti in merito ai profili fiscali italiani connessi ad una fusione tra due società di diritto israeliano (Alfa e Delta, interamente detenute da un'altra società anch'essa di diritto israeliano, Beta), che possiedono entrambe una partecipazione - rispettivamente del 95% e del 5% - nel capitale sociale della medesima società di diritto italiano Gamma. Tutte le società non residenti sono prive di stabile organizzazione in Italia.
- ✓ Nella fattispecie in esame, è previsto che, al fine di semplificare e snellire l'intera struttura partecipativa e per ulteriori ragioni di *business*, Delta incorpori Alfa con conseguente trasferimento della partecipazione detenuta da quest'ultima in Gamma nel patrimonio della prima. Al termine dell'operazione Delta deterrà dunque il 100% di Gamma.
- ✓ L'istante chiede se la citata operazione possa beneficiare sotto il profilo fiscale italiano del regime di neutralità fiscale ex art. 172, Tuir, in modo tale che la plusvalenza latente insita nella partecipazione detenuta da Alfa in Gamma non venga assoggettata a tassazione in Italia secondo il combinato disposto dall'art. 23, co. 1, lett. f), Tuir, e l'art. 13, par. 5, della Convenzione Italia-Israele.
- ✓ L'Agenzia conferma che alla prospettata operazione trova applicazione l'art. 172, Tuir, con conseguente neutralità fiscale ai fini delle imposte sui redditi e rinvio della tassazione della plusvalenza sulla partecipazione nella società italiana ad una eventuale futura cessione da parte della società incorporante Delta.
- ✓ L'Agenzia, infatti, pur evidenziando che la fusione in esame non presenta i requisiti per rientrare nell'ambito applicativo della direttiva 2009/133/CE (direttiva fusioni-scissioni) dal momento che le società oggetto della fusione non sono residenti nell'Ue, ribadisce che questo non preclude in linea di principio l'applicazione del citato regime di neutralità fiscale, a condizione che (i) l'operazione si qualifichi come fusione ai sensi della legislazione civilistica italiana, (ii) i soggetti coinvolti abbiano una forma giuridica omologa a quella prevista per le società di diritto italiano, e (iii) l'operazione produca effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno un soggetto coinvolto. Considerato che, nel caso in esame, tutte le condizioni risultano essere rispettate, l'Agenzia conferma la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, con la conclusione che, oltre all'applicazione all'operazione dell'art. 172, Tuir, viene altresì confermato il riconoscimento in capo all'incorporante Delta dell'ultimo valore fiscale della partecipazione in Gamma riconosciuto in capo ad Alfa secondo il principio generale di continuità dei valori fiscali.

